

COMUNE DI CAMPI BISENZIO

Regolamento per la disciplina del concorso economico del Comune alla spesa per il ricovero temporaneo in albergo o in al tre idonee strutture ricettive di famiglie o di persone singole in stato di bisogno per mancanza di alloggio.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 29 settembre 1994.

Indice

- Art. 1) Soggetti Assistibili
- Art. 2) Tipo di assistenza
- Art. 3) Determinazione del reddito del nucleo familiare
- Art. 4) Inadempimento dell'assistito all'obbligo di pagare la relativa quota di partecipazione alla spesa
- Art. 5) Presentazione delle domande e documenti da allegare
- Art. 6) Concessione del contributo economico e durata del periodo di erogazione
- Art. 7) Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni
- Art. 8) Mutamenti delle condizioni dichiarate
- Art. 9) Individuazione della struttura ricettiva
- Art. 10) Applicazione del regolamento
- TABELLA A
- TABELLA B

Art. 1) Soggetti Assistibili

Sono assistibili nelle forme previste dal successivo art.2 del presente Regolamento i cittadini, anche extra-comunitari, residenti nel Comune di Campi Bisenzio da almeno un anno che si trovino in una delle seguenti condizioni:

abitanti in alloggio che debba essere rilasciato in seguito a provvedimento esecutivo di sfratto, salvo che lo sfratto sia stato intimato per morosità. In tale ultimo caso l'Amministrazione Comunale può concedere l'assistenza prevista dal presente Regolamento qualora, sulla base di una relazione presentata dal competente servizio sociale, venga riscontrata l'esistenza di una situazione di grave disagio sociale del nucleo familiare;

cittadini che si trovano in una situazione di grave disagio abitativo. Per grave disagio abitativo si intende:

prolungata permanenza in alloggio improprio, essendo tale ogni unità immobiliare avente caratteristiche tipologiche di assoluta e totale incompatibilità con la destinazione ad abitazione (ad es. roulotte, garage, sotterraneo, cantina, baracca);

necessità di abbandonare l'alloggio costituente dimora abituale del soggetto a seguito di ordinanza di sgombero emessa dalla competente autorità;

inabilità dell'alloggio per motivi igienico-sanitari dichiarata dalla competente autorità;

eventuali altri casi di estrema gravità segnalati dal competente servizio sociale. In questa ipotesi l'assistenza prevista dal presente Regolamento può essere concessa, con delibera motivata della Giunta Comunale, anche a cittadini che siano residenti nel Comune di Campi Bisenzio da meno di un anno.

Non sono assistibili i soggetti richiedenti il contributo economico del comune che abbiano un reddito mensile comprensivo del nucleo familiare superiore a £ 2500000, al netto degli oneri fiscali e degli abbattimenti previsti dall'art. 3 del presente Regolamento.

Qualora il nucleo familiare sia formato da una sola persona, il limite massimo di reddito del soggetto assistibile, al netto degli oneri fiscali e dell'abbattimento fisso del 10 % di cui al succitato art. 3, è di £ 1800000.

Agli effetti del presente Regolamento per nucleo familiare si intende la famiglia costituita dai coniugi e dai figli legittimi, naturali riconosciuti ed adottivi e dagli affiliati con loro conviventi. Fanno altresì parte del nucleo il convivente more uxorio, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado ed anche persone non legate da vincolo di parentela o affinità, qualora la convivenza istituita abbia carattere di stabilità, sia finalizzata alla reciproca assistenza morale e materiale e sia dichiarata in forma pubblica con atto di notorietà e/o certificato anagrafico sia da parte dei richiedenti il contributo economico del Comune sia da parte dei conviventi.

Art. 2) Tipo di assistenza

I soggetti che si trovino nelle condizioni sopraindicate possono chiedere il concorso economico dell'Amministrazione Comunale alla spesa per il ricovero temporaneo in albergo o presso affittacamere o in residence, qualora non sia possibile reperire altra soluzione alloggiativa.

La quota di partecipazione alla spesa a carico del richiedente il contributo economico del Comune è graduata in base al reddito mensile, così come determinato ai sensi del successivo art. 3, secondo le tabelle allegate al presente Regolamento (la tabella A si riferisce ai nuclei familiari composti da almeno 2 persone, la tabella B si riferisce invece alle persone singole). La parte residua della spesa viene coperta dall'Amministrazione Comunale, dietro presentazione di regolare fattura intestata al Comune di Campi Bisenzio da parte del gestore della struttura recettiva in cui è alloggiato il nucleo familiare.

La spesa per il ricovero temporaneo in albergo o in altre strutture recettive è a totale carico del Comune qualora, dopo gli abbattimenti previsti dal successivo art. 3, il reddito complessivo mensile del nucleo familiare risulti inferiore a € 1000000.

Qualora il nucleo familiare sia formato da una sola persona, la spesa per il ricovero è a totale carico del Comune qualora, dopo l'abbattimento fisso del 10%, il reddito complessivo mensile del richiedente risulti inferiore a € 630000.

La Giunta Comunale provvede periodicamente, con apposito atto deliberativo, all'aggiornamento delle tabelle A e B allegate al presente Regolamento.

Art. 3) Determinazione del reddito del nucleo familiare

Ai fini della determinazione della quota di partecipazione a carico del richiedente il contributo economico del Comune, il reddito mensile viene calcolato nel modo seguente:

1. sulla base della documentazione presentata dal richiedente viene determinato il reddito complessivo mensile del nucleo familiare, al netto degli oneri fiscali;
2. su tale importo viene applicato un abbattimento fisso del 10% a compensazione dei maggiori oneri di mantenimento conseguenti a soggiorni in albergo;
3. sull'importo che residua viene applicato un ulteriore abbattimento del 10% per ogni eventuale familiare a carico.

L'abbattimento del 10% a compensazione dei maggiori oneri di mantenimento conseguenti a soggiorni in albergo non viene applicato qualora il richiedente venga ospitato in residence o in camera con uso di cucina.

Art. 4) Inadempimento dell'assistito all'obbligo di pagare la relativa quota di partecipazione alla spesa

Il richiedente il contributo economico del Comune deve versare direttamente al gestore della struttura in cui è ospitato la quota di partecipazione alla spesa a proprio carico.

In caso di inadempimento il Comune provvede a coprire integralmente la spesa solo per il primo mese, salvo rivalsa nei confronti del debitore inadempiente.

Qualora l'inadempimento persista oltre il periodo indicato nel comma precedente, il gestore provvede ad adottare le misure che ritiene più opportune ed è sua facoltà far liberare l'alloggio.

Art. 5) Presentazione delle domande e documenti da allegare

Il cittadino che si trova nelle condizioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, al fine di ottenere il concorso economico del Comune alla spesa del ricovero temporaneo in albergo o presso altre idonee strutture ricettive, deve presentare all'Ufficio Casa e Sicurezza Sociale del Comune di Campi Bisenzio domanda redatta su apposito modulo da ritirarsi presso l'Ufficio suddetto.

A tale domanda deve essere allegata la seguente documentazione:

1. documentazione del reddito per l'anno precedente e/o dell'anno in corso (anche in busta paga del mese) di ciascun componente del nucleo familiare o certificato di disoccupazione;
2. certificato di presenza scolastica per i figli studenti a carico;
3. codice fiscale del richiedente e degli altri componenti il nucleo familiare;
4. copia del provvedimento esecutivo di sfratto o dell'ordinanza di sgombrò o di dichiarazione di inabitabilità dell'alloggio per motivi igienico sanitari;
5. altra documentazione eventualmente ritenuta necessaria dall'Ufficio Casa e Sicurezza Sociale del Comune.

Per poter essere accettata la domanda, corredata da tutta la documentazione richiesta, deve recare in calce la firma autenticata del richiedente. L'autenticazione può essere effettuata presso l'Ufficio Casa e Sicurezza Sociale del Comune di Campi Bisenzio.

Art. 6) Concessione del contributo economico e durata del periodo di erogazione

L'Ufficio Casa e Sicurezza Sociale del Comune riceve le domande e verifica che sussistano i requisiti previsti dal presente Regolamento per il concorso economico del Comune.

In caso di esito positivo dell'accertamento, le domande, con la documentazione allegata, vengono trasmesse alla Giunta Comunale, la quale, con proprio atto deliberativo, qualora non sia possibile reperire altra soluzione alloggiativa, dispone la concessione del contributo economico alla spesa per il ricovero temporaneo in albergo o in altra idonea struttura di ricezione.

La Giunta stabilisce altresì la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito secondo le tabelle A e B allegate al presente regolamento e determina la durata di erogazione del contributo.

La durata massima del concorso economico alla spesa da parte del consiglio di Amministrazione Comunale è stabilita in mesi 6. qualora si ravvisi la necessità di prolungare la concessione del contributo da parte del Comune oltre a tale periodo, la Giunta provvederà con propria delibera motivata indicando l'ulteriore periodo di concessione del contributo.

La giunta ha inoltre facoltà di aumentare ad ogni proroga concessa, la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito.

Resta salva la cessazione immediata del contributo economico del Comune anche prima del decorso del periodo concesso qualora, da accertamenti fatti, risulti che l'assistito non usufruisca effettivamente dell'alloggio. La cessazione è disposta con delibera motivata della Giunta Comunale che revoca la precedente delibera di concessione del contributo.

Art. 7) Controlli sulla veridicità delle dichiarazioni

L'Amministrazione Comunale si riserva di controllare, tramite organismi competenti, la veridicità delle condizioni dichiarate nella domanda e dalla documentazione allegata.

Nel caso di accertata falsità di quanto dichiarato o della documentazione prodotta, verrà inoltrata denuncia alle competenti autorità, salva la cessazione del contributo economico del Comune, da dichiararsi con delibera della Giunta Comunale.

Art. 8) Mutamenti delle condizioni dichiarate

Gli eventuali mutamenti intervenuti durante il periodo di erogazione del contributo economico da parte del Comune relativamente alla situazione reddituale ed alla condizione lavorativa dei componenti il nucleo familiare alloggiato in albergo o in altra idonea struttura ricettiva devono essere tempestivamente comunicati all'Ufficio Casa e Sicurezza Sociale del Comune, pena la cessazione del contributo economico da parte dell'Amministrazione Comunale.

Tale mutamenti possono comportare un aumento o una riduzione della quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito, in seguito a delibera della Giunta Comunale adottata sulla base delle tabelle allegate al presente regolamento.

Art. 9) Individuazione della struttura ricettiva

Il concorso economico da parte dell'Amministrazione Comunale presuppone che la struttura (albergo, residence, affittacamere) in cui è accolto il richiedente e il suo nucleo familiare venga individuata dall'Amministrazione Comunale cui il richiedente si rivolge. L'individuazione avviene nelle forme e nei modi decisi dal Comune secondo le norme vigenti

Art. 10) Applicazione del regolamento

Il presente Regolamento, una volta divenuto esecutivo, si applica anche ai soggetti attualmente ospitati in albergo o in residence con spesa in tutto o in parte a carico dell'Amministrazione Comunale sulla base di atto deliberativo della Giunta.

A tal fine l'Ufficio Casa e Sicurezza Sociale del Comune provvederà ad una verifica delle singole situazioni.

Sulla base di tale verifica la Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, ridetermina la quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito e la durata del concorso economico alla spesa stessa da parte del Comune applicando i criteri indicati nell'art. 6 del presente regolamento.

TABELLA A

Quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito in caso di nucleo familiare composto da almeno 2 persone.

Reddito netto mensile	A carico assistito
Fino a 1000000	A totale carico del Comune
Da £ 1000000 a £ 1299000	4%
Da £ 1300000 a £ 1399000	6%
Da £ 1400000 a £ 1499000	8%
Da £ 1500000 a £ 1599000	10%
Da £ 1600000 a £ 1699000	13%
Da £ 1700000 a £ 1799000	15%
Da £ 1800000 a £ 1899000	18%
Da £ 1900000 a £ 1999000	20%
Da £ 2000000 a £ 2099000	22%
Da £ 2100000 a £ 2199000	24%
Da £ 2200000 a £ 2299000	26%
Da £ 2300000 a £ 2399000	28%
Da £ 2400000 a £ 2500000	30%

TABELLA B

Quota di partecipazione alla spesa a carico dell'assistito in caso di nucleo familiare composto da una sola persona.

Reddito netto mensile	A carico assistito
Fino a 630000	A totale carico del Comune
Da £ 631000 a £ 719000	8%
Da £ 720000 a £ 809000	12%
Da £ 810000 a £ 899000	16%
Da £ 900000 a £ 989000	20%
Da £ 990000 a £ 1079000	24%
Da £ 1080000 a £ 1169000	28%
Da £ 1170000 a £ 1259000	30%
Da £ 1260000 a £ 1349000	32%
Da £ 1350000 a £ 1439000	34%
Da £ 1440000 a £ 1529000	36%
Da £ 1530000 a £ 1619000	38%
Da £ 1620000 a £ 1709000	40%
Da £ 1710000 a £ 1800000	42%

